

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Determinazione n. 22/2000.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 3 marzo 2000;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 6 aprile 1961, con il quale gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri sono stati sottoposti al controllo della Corte dei conti;

visto il conto consuntivo dell'Ente suddetto, relativo all'esercizio finanziario 1998, nonché le annesse relazioni del Commissario e del Collegio dei revisori, trasmessi alla Corte dei conti in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottor Giuseppe Di Quattro e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per l'esercizio 1998;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incumbente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltreché del conto consuntivo — corredato dalle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per l'anno 1998 – corredato dalle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE

Giuseppe Di Quattro

PRESIDENTE F.F.

Luigi Schiavello

Depositata in Segreteria il 9 marzo 2000.

IL DIRETTORE DI SEGreteria
DIRIGENTE SUPERIORE

(Roberto Serra)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPI-
TALIERI, PER L'ESERCIZIO 1998

S O M M A R I O

PARTE PRIMA
ORDINAMENTO

<i>Premessa</i>	<i>Pag.</i>	13
A — Quadro normativo generale	»	14
B — Compiti e organizzazioni degli Istituti	»	15
Scuola infermieri « Paolo Nazzaro »	»	16
Azienda farmaceutica S. Maria e San Gallicano	»	16
C — Questioni particolari	»	18
E — Organi amministrativi	»	22
F — Situazione del personale	»	25
G — Mezzi di finanziamento e situazione finanziaria generale degli IFO nell'esercizio 1998	»	28
H — Attività IFO 1998	»	29

PARTE SECONDA
CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA

<i>Premessa</i>	<i>Pag.</i>	30
I — Situazione finanziaria	»	30
L — Entrate correnti	»	33
M — Spese correnti: generali, di funzionamento, di perso- nale	»	35
N — Partite di giro	»	39
O — Conto dei residui	»	40
P — Situazione amministrativa	»	44
Q — Situazione patrimoniale	»	46
R — Conto economico	»	48
Conclusioni	»	50

PARTE PRIMA
ORDINAMENTO

PREMESSA

Il risultato del controllo sulla gestione degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri, esercitato dalla Corte dei conti a norma dell'art. 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259 e dell'art. 3 della legge 24 gennaio 1994, n. 20, ha, per ultimo, formato oggetto di relazione al Parlamento per gli esercizi 1996 e 1997¹.

Con la presente relazione la Corte riferisce sui risultati del controllo eseguito per l'esercizio 1998.

¹ In corso di pubblicazione in "Atti parlamentari".

A) — QUADRO NORMATIVO GENERALE

Il quadro normativo entro il quale si svolge l'attività degli IFO, ricompresi tra gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, contemplati dall'art. 42 della Legge di riforma sanitaria 23.12.1978 n. 833 e dal D.P.R. 31.7.1980 n. 617, è rimasto invariato sino al 18.8.1993. Con il D.Lgs. 30.6.1993 n. 269, infatti, sono state dettate le norme di riordinamento dei predetti istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, con la previsione, tra l'altro, di una diversa organizzazione degli stessi articolantesi in un Consiglio d'amministrazione, un Direttore generale, un Collegio dei revisori ed un Comitato tecnico scientifico.

La disciplina del controllo sugli Istituti, prima esercitato secondo il sistema previsto dagli artt. 16, 18 e 19 del D.P.R. n. 617/1980, è stata modificata con L. 30.12.1991 n. 412, la quale all'art. 4, comma 8, ha disposto l'abolizione del controllo esercitato dai Comitati regionali di controllo sugli atti degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Permane, peraltro, il controllo dei Ministeri della Sanità e del Tesoro sulle materie di cui agli artt. 16, 17 e 18 del citato D.P.R. n. 617/1980 ².

² Con D.P.R. 6 aprile 1961, l'Ente è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti.

B) — COMPITI E ORGANIZZAZIONE DEGLI ISTITUTI

Nelle precedenti relazioni sono state esposte le norme che regolano l'ordinamento amministrativo-contabile degli Istituti, nonché le attribuzioni, i compiti ed il funzionamento degli organi di amministrazione³.

Come è già riferito⁴, l'Ente per la sua peculiarità rappresenta la tipica figura di "Ente composito", in quanto ad esso fanno capo due distinte unità strutturali e funzionali e precisamente: l'Istituto "Regina Elena", per la ricerca, lo studio e la cura dei tumori e l'Istituto "S. Maria e S. Gallicano", per la ricerca, lo studio e la cura delle dermopatie anche oncologiche e professionali e delle malattie sessualmente trasmesse.

I fini istituzionali dell'Ente vengono realizzati mediante l'attività di ricerca scientifica e di diagnosi e cura in campo oncologico e dermatologico con le facoltà e i poteri previsti dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dal D.Lgs. 30/6/1993, n. 269.

In base a tale normativa, l'Ente opera in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità, con le strutture del servizio sanitario nazionale, con istituti universitari, enti di ricerca e studiosi italiani e stranieri.

Oltre ai predetti fini istituzionali, l'Ente svolge funzioni di presidio ospedaliero multizonale oncologico e dermatologico nell'ambito del servizio sanitario nazionale nonché compiti di promozione di iniziative di educazione sanitaria nei settori di competenza.

Presso l'Ente sono funzionanti il Centro didattico di formazione e specializzazione professionale "Paolo Nazzaro" e l'"Azienda farmaceutica S. Maria e S. Gallicano".

³ Camera Deputati — XIII Legislatura — Doc. XV, n. 46 — 1994-1995.

⁴ Vedi nota precedente.

Scuola per infermieri professionali "Paolo Nazzaro"

La scuola "Paolo Nazzaro" è stata istituita nel 1972 — in conformità di leggi statali e regionali nonché dell'accordo europeo sull'istruzione e formazione delle infermiere adottato a Strasburgo nel 1967. Il relativo statuto è stato approvato dal Comitato di gestione della scuola nel 1982.

Compito primario dell'istituzione è quello di preparare operatori socio-sanitari di diverso livello professionale, idoneo all'esercizio delle attività di assistenza sanitaria diretta, della medicina preventiva e riabilitativa; ha, inoltre, il compito di svolgere attività didattica applicativa nell'ambito della scuola e dell'attività di ricerca.

L'attività espletata dalla scuola nel corso dell'esercizio 1998, appare dalla prospettazione di seguito riportata:

SCUOLA INFERMIERI PROFESSIONALI "PAOLO NAZZARO"

ANNO SCOLASTICO	I CORSO ALLIEVI		II CORSO ALLIEVI	
	ISCRITTI	PROMOSSI	ISCRITTI	PROMOSSI
1998-1999	12	12	16	15

Azienda farmaceutica S. Maria e S. Gallicano

Come già riferito nelle precedenti relazioni, per risolvere il problema relativo alla gestione dell'Azienda Farmaceutica S. Maria e S. Gallicano, era stata prospettata la convocazione di una conferenza di servizi, peraltro mai attivata dal Ministero della Sanità quale amministrazione proponente.

A seguito di parere favorevole del Ministero del Tesoro, in data 4 giugno 1996, sono state esperite due procedure negoziate per l'affidamento dell'esercizio commerciale della farmacia; la prima non è stata aggiudicata per